

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 1**

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 18827/2012 proposto da:

**BANCA SPA**, incorporante **GESTIONE CREDITI SRL**

**-ricorrente**

**CONTRO**

**CURATORE DEL FALLIMENTO** n. (OMISSIS) di **L.C.**, **CURATORE DEL FALLIMENTO** n. (OMISSIS) della (OMISSIS) di (OMISSIS) e (OMISSIS);

**- intimati -**

avverso l'ordinanza R.G. 16073/2012 del **TRIBUNALE** di ROMA del 23.5.2011, depositata il 24/05/2012;

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Che nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

"1. - Il 25 novembre 2009 la **BANCA SPA** procuratrice di Intesa **BANCA SPA** presentò domanda di insinuazione tardiva del proprio credito ipotecario al passivo del fallimento del sig. **L.C.**, dichiarato in estensione del fallimento della **SOCIETÀ SRL** il 4 maggio 2005 dal Tribunale di Roma.

Nelle more del relativo procedimento, il 26 novembre 2009, venne approvato un primo piano di riparto, in base al quale le somme disponibili, pari ad Euro 145.966,25, furono ripartite tra i creditori privilegiati e chirografari ammessi, con un residuo di Euro 40.308,64.

Con sentenza 24 novembre 2010 il Tribunale ammise al passivo il credito della **BANCA SPA**, pari ad Euro 108.744,65. Successivamente il Giudice delegato approvò un secondo piano di riparto, prevedendo che tutto il residuo disponibile (Euro 40.308,64) fosse devoluto alla stessa.

Avverso tale provvedimento la **BANCA SPA** propose reclamo ai sensi dell'art. 26 L.Fall., sostenendo che il Giudice delegato avrebbe dovuto, già in sede di primo riparto, prevedere un accantonamento adeguato in vista di una possibile ammissione del suo credito, posto che il curatore era a conoscenza della pendenza del giudizio di insinuazione tardiva.

Il Tribunale di Roma ha rigettato il reclamo, osservando che **BANCA SPA** non avrebbe avuto alcun diritto ad un accantonamento specifico ai sensi dell'art. 113 L.Fall., poichè i creditori non ammessi al passivo e sub indice non sono contemplati dalla predetta norma, che ha carattere tassativo e non è suscettibile di interpretazione analogica.

Avverso tale pronuncia **BANCA SPA** ha proposto ricorso per cassazione articolando un solo motivo di censura.

Il fallimento non ha svolto difese.

3. - Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'art. 113 L.Fall., possa essere interpretato in senso estensivo, sì da consentire accantonamenti specifici anche a favore dei creditori non espressamente contemplati, il cui credito, al pari delle categorie di creditori tassativamente previste, non è ancora stato definitivamente accertato.

3.1 - Il motivo è infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel senso che l'art. 101 L.Fall., nel prevedere che i **creditori possono chiedere l'ammissione al passivo fino a che non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, pone solo un limite cronologico all'esercizio di tale diritto potestativo, ma non riconosce al creditore l'ulteriore diritto a non vedersi pregiudicato il futuro soddisfacimento del credito, nelle more dell'ammissione, dall'attuazione della ripartizione; con la conseguenza che la domanda d'insinuazione tardiva di un credito non comporta una preclusione per gli organi della procedura al compimento di ulteriori attività processuali, ivi compresa la chiusura del fallimento per l'integrale soddisfacimento dei creditori ammessi o per l'esaurimento dell'attivo, nè comporta un obbligo per il curatore di accantonamento di una parte dell'attivo a garanzia del creditore tardivamente insinuatosi, atteso che tale evenienza non è considerata tra le ipotesi di accantonamento previste dall'art. 113 L.Fall., la cui previsione è da ritenersi tassativa, in quanto derogante ai principi generali che reggono il processo fallimentare, e perciò insuscettibile di applicazione analogica (Cass. 5304/2009, 9901/2004-, 1391/1999, 8575/1998, 2186/1991).**

Nè tale interpretazione contrasta - e con ciò si risponde a uno specifico rilievo della ricorrente - con gli artt. 3 e 24 Cost., come questa Corte la ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 9901/2004, cit., data la sostanziale diversità di situazione giuridica in cui vengono a trovarsi, nel procedimento fallimentare, i creditori non ammessi rispetto a quegli altri creditori considerati dalle specifiche previsioni dell'art. 113 L.Fall..

Nè, infine, depongono in senso contrario a detta interpretazione gli ulteriori precedenti di questa Corte richiamati dalla ricorrente, in cui si afferma semplicemente che rientra nella discrezionalità - e non costituisce certo obbligo - del giudice delegato disporre accantonamenti superiori al minimo di legge anche in considerazione della pendenza di istanze di insinuazione tardive";

che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che l'avvocato di parte ricorrente ha presentato memoria.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione sopra trascritta, non superate dalle osservazioni di cui alla memoria di parte ricorrente, sostanzialmente ripetitive di quelle contenute nel ricorso;

che pertanto il ricorso va respinto;

che data la mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali.

**PQM**

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 11 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2014

*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*

EX PARTE CREDITORIS.IT